

COMUNE DI UDINE



Piano di settore per l'individuazione delle grandi strutture di vendita
(art. 15, comma 2 L.R. 29/05)
Aggiornato in conformità con la L.R. 15/2012
Fascicolo B: Premessa - Testo comparativo

Dicembre 2013

INDICE

- | | |
|--|----------------|
| 1. Premessa | pag. 2 |
| 2. Modifiche apportate alle norme del Piano di Settore del Commercio | pag. 4 |
| 3. Modifiche apportate agli Allegati del Piano di Settore del Commercio | pag. 27 |

1. PREMESSA

Il Comune di Udine è dotato dello strumento di programmazione del settore commercio previsto dall'articolo 15 della Legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29. In particolare, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 26 marzo 2012 è stato approvato il "Piano di Settore per le Grandi Strutture di Vendita" come previsto dal comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 29/2005 con la collegata Variante di PRGC n. 193 approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 26 marzo 2012 confermata esecutiva con D.P.R. 0214/Pres. del 23 ottobre 2012 pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 7 novembre 2012.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 9 agosto 2012, n. 15, pubblicata sul BUR n. 33, 1° supplemento ordinario n. 22, in data 16 agosto 2012, la quale costituisce l'essenziale attuazione della direttiva "Bolkestein" 2006/123/CE (come già attuata, a livello nazionale, dal decreto legislativo 59/2010), nel settore delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 29/2005 gli articoli 4 e 5 della nuova Legge regionale rimodulano la disciplina degli strumenti di pianificazione urbanistico – commerciale, afferenti le medie e le grandi strutture di vendita, alla luce della sopravvenuta normativa di derivazione europea mantenendo comunque fermi <<i criteri e le condizioni>> di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 29/2005 (relativamente alla programmazione delle Medie strutture di Vendita) ed <<i Piani comunali di settore del commercio>>, di cui all'articolo 15 della legge regionale 29/2005 (relativamente alle Grandi Strutture di Vendita).

In particolare per le Grandi strutture di vendita l'articolo 5 della L.R. 15/2012 riformula i contenuti urbanistico – commerciali della pianificazione delle grandi strutture di vendita ridefinendo i contenuti del Piano comunale di settore del commercio per quanto attiene la <<determinazione delle superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto di quanto sancito al comma 1>> prescrivendo esplicitamente l'equilibrata allocazione sul territorio delle strutture di vendita, da realizzarsi in concreto negli strumenti comunali di settore, al pari di quanto già esaminato per le medie strutture maggiori. Ne consegue che le previsioni degli strumenti urbanistici comunali (P.R.G.C.), relativamente al volume massimo edificabile con "destinazione d'uso" commercio al dettaglio, vanno tradotte, nei Piani comunali di settore del commercio, in superfici di vendita massime ammissibili destinate agli esercizi di grande struttura per ogni singolo ambito a zona omogenea distinte per settore merceologico, tenendo anche conto di eventuali limitazioni derivanti dalle verifiche di impatto viabilistico come previste dal D.P.Reg. 069/2007, tuttora valide ed efficaci (articoli 20 e 21 e relativi allegati C e D).

Il Piano di Settore del Comune di Udine, pur antecedente all'entrata in vigore della L.R. 25/2012, aveva comunque già effettuato le proprie analisi e valutazioni propedeutiche all'individuazione degli indirizzi di sviluppo sui principi della Direttiva "Bolkestein" 2006/123/CE. Ciò in forza delle prese d'atto di diverse pronunce e orientamenti assunti da organi deliberanti sovracomunali quali:

- ❖ Sentenze T.A.R. Lombardia - MI, sez. IV, n. 6259/2007 e Friuli Venezia Giulia, n. 288/2008 che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 223/2006 convertito in legge dall'articolo 1 della L. 248/2006, sanciscono in modo esplicito l'inoperatività di qualsiasi limitazione riferita a quote di mercato predefinite;
- ❖ Sentenza n. 2808 del 5 maggio 2009 con la quale il Consiglio di Stato sancisce in via definitiva qualsiasi tipo di programmazione quantitativa;
- ❖ Ordinanza n. 03804/2009 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) in data 21 luglio 2009 con la quale, ribadendo l'illegittimità di ogni limite di insediamento delle attività economiche basato su contingenti calcolati su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, viene pronunciato l'obbligo di disapplicazione delle regolamentazioni regionali e locali in contrasto con i principi dettati dalla legislazione statale;
- ❖ Sentenza T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 00145/2011 del 23 febbraio 2011 che ribadisce l'inefficacia dei limiti di superficie di vendita indicati dagli strumenti di programmazione di settore, ferme restando le limitazioni di natura urbanistica, architettonica, geografica, storico-culturale o di impatto ambientale o viabilistico;

- ❖ Circolari della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0011195/P-/Cl. COM-4-8 del 4 aprile 2011 e n. 0020348/P-/Cl. COM-4-8 del 15 giugno 2011 che confermano gli orientamenti sopra riportati anche sul territorio regionale.

Alla luce di quanto sopra e ritenuti validi ed attuali i parametri di sviluppo contenuti nel vigente Piano di Settore, nonché le loro modalità di individuazione, si ritiene di intervenire, con la Variante n. 1 al Piano di Settore del Commercio, esclusivamente per un mero aggiornamento tecnico – amministrativo delle disposizioni normative in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 15/2012.

2. MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME DEL PIANO DI SETTORE DEL COMMERCIO

Con riferimento alle indicazioni normative introdotte dalla L.R. 15/2012 che si pongono in contrasto con quelle del vigente Piano comunale di Settore del Commercio, si propone l'introduzione delle seguenti modifiche al Piano comunale di Settore del Commercio:

TESTO PIANO DI SETTORE vigente	TESTO PIANO DI SETTORE modificato
Art. 1 comma 1	
<p>1. Le presenti norme disciplinano nel Comune di Udine il rilascio delle autorizzazioni per le Grandi Strutture di vendita (come definite all'articolo 2, comma 1, lettere j), k) e l) della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29.) e costituiscono l'aggiornamento, redatto in conformità con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres., dello strumento di programmazione, previsto in materia dall'art. 13 della medesima legge regionale, e costituisce, con la collegata Variante n. 193 al P.R.G.C., modifica allo strumento urbanistico comunale vigente.</p>	<p>1. Le presenti norme disciplinano nel Comune di Udine il rilascio delle autorizzazioni per le Grandi Strutture di vendita (come definite all'articolo 2, comma 1, lettere j), k) e l) della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29.) e costituiscono l'aggiornamento alle indicazioni normative introdotte dalla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 15, redatto in conformità con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres., dello strumento di programmazione, previsto in materia dall'art. 13 della medesima legge regionale, e non costituisce, con la collegata Variante n. 193 al P.R.G.C., modifica allo strumento urbanistico comunale vigente.</p>
Art. 1, comma 2	
<p>2. Ai fini delle presenti disposizioni si intende:</p> <p>a. per "Legge", la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>b. per "Regolamento regionale", il Decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 069/Pres.;</p> <p>c. per Piano Regionale: il "Piano regionale della grande distribuzione", approvato con D.G.R. n. 781 del 15.04.2005, con il quale sono state individuate le aree potenzialmente idonee all'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq. 15.000;</p> <p>d. per attività di "commercio all'ingrosso" l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, lett. a) della legge, quella espletata verso i soggetti descritti all'art. 2, 1° comma, lett. a) del Regolamento;</p> <p>e. per attività di "commercio al dettaglio", l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, lett. b) della Legge;</p> <p>f. per "generi alimentari", i prodotti destinati alla nutrizione, anche animale;</p> <p>g. per "generi non alimentari", ogni altro prodotto diverso da quelli di cui al punto precedente;</p> <p>h. per "generi non alimentari a basso impatto", i materiali dell'edilizia ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti di grande ingombro a questi similari che</p>	<p>2. Ai fini delle presenti disposizioni si intende:</p> <p>a. per "Legge", la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>b. per "Regolamento regionale", il Decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 069/Pres.;</p> <p>c. per Piano Regionale: il "Piano regionale della grande distribuzione", approvato con D.G.R. n. 781 del 15.04.2005, con il quale sono state individuate le aree potenzialmente idonee all'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq. 15.000;</p> <p>d. c. per attività di "commercio all'ingrosso" l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, lett. a) della legge, quella espletata verso i soggetti descritti all'art. 2, 1° comma, lett. a) del Regolamento;</p> <p>e. d. per attività di "commercio al dettaglio", l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, lett. b) della Legge;</p> <p>f. e. per "generi alimentari", i prodotti destinati alla nutrizione, anche animale;</p> <p>g. f. per "generi non alimentari", ogni altro prodotto diverso da quelli di cui al punto precedente;</p> <p>h. g. per "generi non alimentari a basso impatto", i materiali dell'edilizia ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti di grande ingombro a questi similari che</p>

richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti ed alla frequenza abituale di acquisto;

i. generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all'allegato A della Legge;

j. per "esercizi di vicinato", gli esercizi di vendita al dettaglio che non superano i 250 mq. di superficie di vendita;

k. per "medie strutture di vendita minori o M1", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400;

l. per "medie strutture di vendita maggiori o M2", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500;

m. per "grandi strutture di vendita", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 1.500;

n. per "centro commerciale al dettaglio", un insieme di più distinti esercizi al dettaglio realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 mq. e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso (e parifica le strutture in esso contenute, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ad un esercizio del grande dettaglio);

o. per "complesso commerciale", un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a mq. 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago (e parifica le strutture in esso contenute, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ad un esercizio del grande dettaglio);

p. per "outlet", la vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati, effettuata in insediamenti commerciali a ciò appositamente destinati;

q. per "settori merceologici", quelli definiti dall'art. 3, 1° comma della Legge;

r. per "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", la dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) così come rubricata dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, con la quale l'operatore

richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti ed alla frequenza abituale di acquisto;

h. generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all'allegato A della Legge;

i. per "esercizi di vicinato", gli esercizi di vendita al dettaglio che non superano i 250 mq. di superficie di vendita;

j. per "medie strutture di vendita minori o M1", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400;

k. per "medie strutture di vendita maggiori o M2", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500;

l. per "grandi strutture di vendita", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 1.500;

m. per "centro commerciale al dettaglio", un insieme di più distinti esercizi al dettaglio realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 mq. e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso (e parifica le strutture in esso contenute, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ad un esercizio del grande dettaglio);

n. per "complesso commerciale", un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a mq. 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago (e parifica le strutture in esso contenute, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ad un esercizio del grande dettaglio);

o. per "outlet", la vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati, effettuata in insediamenti commerciali a ciò appositamente destinati;

p. per "settori merceologici", quelli definiti dall'art. 3, 1° comma della Legge;

q. per "S.U.A.P.", lo sportello unico per le attività produttive, così come introdotto dalla L.R. 12 febbraio 2001, n.3 e successive modifiche ed integrazioni;

~~r. per "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", la dichiarazione ai~~

attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima;

s. per "gestione di reparto", l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o più reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; alla gestione di reparto si applicano le disposizioni del Capo V del Titolo II della Legge, purché la vendita di liquidazione avvenga unicamente per l'ipotesi di cessazione dell'attività di gestione di reparto; ad essa non si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 7, lettera a) e comma 13 della Legge; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al Capo I del titolo VI della Legge;

t. per "superficie coperta" di un edificio, la sua proiezione ortogonale sul piano orizzontale di tutte le parti edificate e dotate di copertura, escluse le scale scoperte, i poggianti aperti su tre lati fino alla sporgenza di m. 2,00 rispetto alle murature perimetrali e gli sporti di gronda, e comunque non utilizzati per l'esposizione di merci;

u. per "superficie coperta complessiva", la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;

v. per "Piano", le norme contenute nel presente documento.

~~sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) così come rubricata dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima;~~

r. per "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", la segnalazione di cui all'articolo 19 delle Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" costituisce atto sostitutivo dell'autorizzazione nell'ambito della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

s. per "gestione di reparto", l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o più reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; alla gestione di reparto si applicano le disposizioni del Capo V del Titolo II della Legge, purché la vendita di liquidazione avvenga unicamente per l'ipotesi di cessazione dell'attività di gestione di reparto; ad essa non si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 7, lettera a) e comma 13 della Legge; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al Capo I del titolo VI della Legge;

t. per "superficie coperta" di un edificio, la sua proiezione ortogonale sul piano orizzontale di tutte le parti edificate e dotate di copertura, escluse le scale scoperte, i poggianti aperti su tre lati fino alla sporgenza di m. 2,00 rispetto alle murature perimetrali e gli sporti di gronda, e comunque non utilizzati per l'esposizione di merci;

u. per "superficie coperta complessiva", la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;

v. per "Piano", le norme contenute nel presente documento.

Art. 4, comma 2

2. Costituisce superficie di vendita a tutti gli effetti anche il suolo privato scoperto, pavimentato o non pavimentato, ovvero dotato in tutto o in parte di coperture temporanee (tensostrutture, tendoni, gazebo ecc.) e comunque non

2. Costituisce superficie di vendita a tutti gli effetti anche il suolo privato scoperto, pavimentato o non pavimentato, ovvero dotato in tutto o in parte di coperture temporanee (tensostrutture, tendoni, gazebo ecc.) e comunque non

<p>in muratura o in altri materiali che prefigurino una edilizia stabile, sul quale ha libero accesso il pubblico, e sia destinato alla mostra ed esposizione delle merci. Le eventuali coperture temporanee non possono in ogni caso rappresentare oltre un terzo della superficie complessiva a cielo libero.</p>	<p>in muratura o in altri materiali che prefigurino una edilizia stabile, sul quale ha libero accesso il pubblico, e sia destinato alla mostra ed esposizione delle merci. Le eventuali coperture temporanee non possono in ogni caso rappresentare oltre un terzo della superficie complessiva a cielo libero.</p>
<p>Art. 4, comma 3</p>	
<p>3. Non rientrano nella definizione di cui ai precedenti commi 1 e 2:</p> <p>a. le superfici destinate a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione (incluse pedane e retrobanchi adibiti esclusivamente a tale funzione senza contatto diretto con la clientela), agli uffici, ai servizi inerenti e funzionali allo svolgimento dell'attività di vendita, nonché l'area interna adibita a deposito carrelli.</p> <p>b. le eventuali aree scoperte, di pertinenza di un esercizio commerciale regolarmente autorizzato, utilizzata per l'esposizione e la mostra di prodotti di grande ingombro quali materiali dell'edilizia, arredamento da giardino, articoli per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, legnami, e i veicoli di qualsiasi genere comprese le imbarcazioni.</p> <p>c. le superfici relative agli esercizi ed alle attività di cui al precedente articolo 3, comma 2.</p> <p>d. le superfici coperte di servizio destinate a gallerie, spazi comuni, porticati, servizi vari alla clientela purché non utilizzate per esposizione o vendita di merci.</p>	<p>3. Non rientrano nella definizione di cui ai precedenti commi 1 e 2:</p> <p>a. le superfici destinate a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione (incluse pedane e retrobanchi adibiti esclusivamente a tale funzione senza contatto diretto con la clientela), agli uffici, ai servizi inerenti e funzionali allo svolgimento dell'attività di vendita, nonché l'area interna adibita a deposito carrelli;</p> <p>b. le eventuali aree scoperte, di pertinenza di un esercizio commerciale regolarmente autorizzato, utilizzata per l'esposizione e la mostra di prodotti di grande ingombro quali materiali dell'edilizia, arredamento da giardino, articoli per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, legnami, e i veicoli di qualsiasi genere comprese le imbarcazioni;</p> <p>c. le superfici relative agli esercizi ed alle attività di cui al precedente articolo 3, comma 2;</p> <p>d. le superfici coperte di servizio destinate a gallerie, spazi comuni, porticati, servizi vari alla clientela purché non utilizzate per esposizione o vendita di merci;</p> <p>e. le superfici destinate alla somministrazione di alimenti e bevande di cui al Titolo V della Legge.</p>
<p>Art. 4, comma 4</p>	
<p>4. Non altresì costituisce superficie di vendita l'area delimitata da strutture fisse, destinata esclusivamente a mostra od esposizione dei prodotti, a condizione che le predette strutture siano idonee a non consentire il libero ed autonomo accesso al pubblico; l'interdizione al pubblico della predetta area deve intendersi assoluto, nel senso che non deve essere consentito alla clientela di accedere ad essa neppure se accompagnata da un addetto all'esercizio;</p>	<p>4. Non altresì costituisce altresì superficie di vendita l'area delimitata da strutture fisse, destinata esclusivamente a mostra od esposizione dei prodotti, a condizione che le predette strutture siano idonee a non consentire il libero ed autonomo accesso al pubblico; l'interdizione al pubblico della predetta area deve intendersi assoluto, nel senso che non deve essere consentito alla clientela di accedere ad essa neppure se accompagnata da un addetto all'esercizio;</p>
<p>Art. 4</p>	
	<p>7. Nel caso di attività congiunta di commercio al dettaglio ed all'ingrosso, le superfici destinate al commercio all'ingrosso devono rimanere nettamente distinte da quelle destinate al commercio al dettaglio mediante una separazione fisica dei locali che non possono essere direttamente comunicanti tra loro.</p>
<p>Art. 5, comma 1, lettera f)</p>	
<p>f) collegare in maniera sempre più salda la pianificazione commerciale a quella urbanistica, con particolare riguardo alla correlazione tra commercio e viabilità;</p>	<p>f) collegare in maniera sempre più salda la pianificazione commerciale a quella urbanistica, con particolare riguardo alla correlazione tra commercio e viabilità;</p> <p>f) costituire un collegamento diretto tra pianificazione commerciale e urbanistica, limitando l'insediamento delle Grandi</p>

	<p>Strutture di Vendita, pur nel rispetto della norme europee e nazionali che impongono "l'impossibilità di programmare lo sviluppo della media e grande distribuzione per quote di mercato prefissate" (e recepite a livello regionale con la L.R. 15 / 2012), all'interno di ambiti, localizzati preferibilmente lungo assi viari già interessati da insediamenti ad elevata capacità di attrazione, in cui venga limitato al massimo l'impatto sull'ambientale e sulle infrastrutture. A tale scopo gli indirizzi del presente Piano si basano fondamentalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sull'utilizzazione di aree urbanistiche, già previste dal P.R.G.C., ove sia concessa la destinazione d'uso commerciale con tali dimensioni dell'area di vendita; • sulla loro ubicazione lungo i maggiori assi di traffico già presenti nel Comune (e caratterizzati da una forte componente commerciale), onde non incrementare in maniera significativa i attuali flussi di traffico già esistenti e limitare, di conseguenza, un incremento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico.
Art. 7, comma 1	
<p>1. L'apertura, l'ampliamento, l'aggiunta di settore merceologico, il trasferimento e la concentrazione delle grandi strutture di vendita singole e isolate, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 13 della Legge sono soggette ad autorizzazione del Comune.</p>	<p>1. L'apertura, l'ampliamento, l'aggiunta di settore merceologico, il trasferimento e la concentrazione delle grandi strutture di vendita singole e isolate, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 13 della Legge sono soggette ad autorizzazione del Comune. la cui richiesta va presentata al Comune completa della documentazione indicata all'Allegato B1, rilasciata secondo le modalità e procedure di cui all'Allegato D1.</p>
Art. 7, comma 2	
<p>2. Alla data di entrata in vigore delle presenti norme, in conseguenza dell'individuazione dei "Complessi commerciali" di cui al successivo articolo 9, sono autorizzate sul territorio comunale 11 Grandi Strutture di Vendita singole o isolate che risultano dimensionate secondo le modalità riportate nell'Allegato C.</p>	<p>2. Alla data di entrata in vigore delle presenti norme, in conseguenza dell'individuazione dei "Complessi commerciali" di cui al successivo articolo 9, sono autorizzate sul territorio comunale 11 Grandi Strutture di Vendita singole o isolate che risultano dimensionate secondo le modalità riportate nell'Allegato C A1.</p>
Art. 8, comma 7	
<p>7. L'apertura, il trasferimento, l'aggiunta di settore merceologico e l'ampliamento, anche mediante concentrazione, delle grandi strutture organizzate come "Centro commerciale", ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 13 della Legge sono soggette ad autorizzazione del Comune.</p>	<p>7. L'apertura, il trasferimento, l'aggiunta di settore merceologico e l'ampliamento, anche mediante concentrazione, delle grandi strutture organizzate come "Centro commerciale", ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 13 della Legge sono soggette ad autorizzazione del Comune. la cui richiesta va presentata al Comune completa della documentazione indicata all'Allegato B1, rilasciata secondo le modalità e procedure di cui all'Allegato D1.</p>
Art. 8 (nuovo comma, già art. 20, comma 6)	
	<p>8. le Grandi Strutture di Vendita organizzate come "Centro Commerciale" necessitano a livello autorizzativo:</p> <p>a) dell'autorizzazione generale per il Centro come tale, in quanto Grande Struttura di Vendita e secondo le procedure ed alle condizioni stabilite dal presente Piano (AUTORIZZAZIONE "MADRE"). Detta</p>

	<p>autorizzazione riporterà:</p> <p>i. la superficie di vendita complessiva del Centro commerciale;</p> <p>ii. il numero e la superficie di vendita dei singoli esercizi insediati.</p> <p>b) di tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali di grande struttura, di media struttura minore e maggiore e degli esercizi di vicinato che compongono il centro, subordinate al rilascio di quella generale e richieste da qualunque soggetto, in possesso dei requisiti di Legge, avente la disponibilità, a qualsiasi titolo, dei locali all'interno dei quali è previsto il rilascio di una superficie di vendita nell'autorizzazione "madre" (AUTORIZZAZIONI "FIGLIE").</p>
Art. 8 (nuovo comma, già art. 20, comma 7)	
	<p>9. La somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi di media e grande struttura autorizzati e di quelle di vicinato e media struttura minore oggetto di denuncia d'inizio attività sono strettamente correlate alla struttura del Centro e, pertanto, la loro somma non può essere superiore a quella prevista per il Centro commerciale medesimo.</p>
Art. 8 (nuovo comma, già art. 20, comma 8)	
	<p>10. La domanda per ottenere l'apertura di una Grande Struttura di Vendita organizzata come "Centro Commerciale" deve essere presentata da un soggetto giuridico, che può essere unico oppure costituito da un insieme congiunto di soggetti giuridici diversi.</p>
Art. 8 (nuovo comma, già art. 20, comma 9)	
	<p>11. Dopo che le varie aziende che costituiscono il Centro saranno concretamente attivate, avendo iniziato la vendita al pubblico, i relativi cambi di titolarità possono avvenire soltanto a seguito di trasferimento dell'azienda tra vivi o a causa di morte.</p>
Art. 8 (nuovo comma)	
	<p>12 La redistribuzione della superficie complessiva di vendita di una grande struttura organizzata come Centro commerciale, definito al precedente articolo 1, comma 1 lettera m), anche se comporta una modificazione del numero degli esercizi ubicati al loro interno è assoggettata a "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" di cui alla L. 30 luglio 2010, n. 122 da presentare al Comune prima dell'attivazione degli esercizi commerciali oggetto di redistribuzione, completa della documentazione indicata all'Allegato B2 e segue le procedure amministrative indicate nell'Allegato D2, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) non venga modificata la superficie di vendita complessiva già autorizzata per singolo settore merceologico;</p> <p>b) non vengano apportate alla struttura modificazioni di valenza urbanistica relativamente a volumetria, superficie coperta</p>

	<p>complessiva, disponibilità di aree parcheggio;</p> <p>c) vengano rispettate le dotazioni minime di aree destinate al parcheggio per il personale addetto nella misura prevista dal vigente P.R.G.C..</p> <p>d) non venga modificato il rapporto percentuale di cui al precedente comma 4 tra gli esercizi presenti all'interno della struttura.</p>
Art. 8 (nuovo comma)	
	<p>13. La riduzione della superficie o la cessazione di un esercizio autorizzato all'interno di un Centro commerciale produce l'automatico incameramento della relativa superficie per nuove aperture od ampliamento della superficie di vendita di esercizi all'interno del Centro commerciale stesso equiparate, nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, ad una redistribuzione della superficie di vendita del Centro commerciale.</p>
Art. 8, comma 8	
8. Alla data di entrata in vigore delle presenti norme non sono autorizzate sul territorio comunale Grandi Strutture di Vendita organizzate come "Centro Commerciale".	8- 14. Alla data di entrata in vigore delle presenti norme non sono autorizzate sul territorio comunale Grandi Strutture di Vendita organizzate come "Centro Commerciale".
Art. 9, comma 5	
5. L'apertura, il trasferimento, l'aggiunta di settore merceologico e l'ampliamento, anche mediante concentrazione, delle grandi strutture organizzate come "Complesso commerciale", ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 13 della Legge sono soggette ad autorizzazione del Comune.	5. L'apertura, il trasferimento, l'aggiunta di settore merceologico e l'ampliamento, anche mediante concentrazione, delle grandi strutture organizzate come "Complesso commerciale", ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 13 della Legge sono soggette ad autorizzazione del Comune . la cui richiesta va presentata al Comune completa della documentazione indicata all'Allegato B1, rilasciata secondo le modalità e procedure di cui all'Allegato D1.
Art. 9 (nuovo comma, già art. 20, comma 11)	
	<p>6. Le Grandi Strutture di Vendita organizzate come "Complesso Commerciale" necessitano a livello autorizzativo:</p> <p>a) nel caso in cui il Complesso Commerciale sia sviluppato da un soggetto Unico:</p> <p>i. dell'autorizzazione per Grande Struttura di Vendita organizzata come "Complesso commerciale", rilasciata sulla base delle disponibilità di superfici di sviluppo previste dall'Allegato D e secondo le procedure ed alle condizioni stabilite dal presente Piano (AUTORIZZAZIONE "MADRE"). L'autorizzazione riporterà:</p> <p><input type="checkbox"/> la superficie di vendita complessiva;</p> <p><input type="checkbox"/> il numero e la superficie di vendita dei singoli esercizi insediati.</p> <p>ii. di tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali di grande struttura, di media struttura minore e maggiore e di esercizi di vicinato che compongono il Complesso commerciale, subordinate al rilascio di quella generale e richieste da</p>

qualunque soggetto, in possesso dei requisiti di Legge, avente la disponibilità, a qualsiasi titolo, dei locali all'interno dei quali è previsto il rilascio di una superficie di vendita nell'autorizzazione "madre" (AUTORIZZAZIONI "FIGLIE");

b) nel caso di riconoscimento di fatto, mediante il Presente Piano, di un Complesso Commerciale già insediato sul territorio precedentemente alla definizione di Legge di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) della L.R. 29/2005:

i. dell'autorizzazione per Grande Struttura di Vendita organizzata come "Complesso commerciale", rilasciata dal Comune come provvedimento di qualificazione (AUTORIZZAZIONE "MADRE"). L'autorizzazione riporterà:

- la superficie di vendita complessiva;
- il numero e la superficie di vendita dei singoli esercizi insediati.

c) nel caso di identificazione di un nuovo Complesso Commerciale conseguente alla richiesta di una nuova autorizzazione, relativa ad esercizio di qualsiasi classe dimensionale, che comporti il superamento della soglia dei mq. 1.500 di superficie di vendita complessiva:

i. della domanda dell'autorizzazione per l'esercizio commerciale, di qualsiasi classe dimensionale, il cui insediamento andrà a superare il limite dimensionale dei mq. 1.500 complessivi di vendita, dovrà essere presentata al Comune completa della documentazione indicata all'Allegato B1;

ii. del rilascio e dell'autorizzazione (AUTORIZZAZIONE "MADRE"), secondo le modalità e procedure di cui all'Allegato D1. L'autorizzazione riporterà:

- la superficie di vendita complessiva;
- il numero e la superficie di vendita dei singoli esercizi insediati.

iii. del rilascio di tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali di grande struttura, di media struttura minore e maggiore e di esercizi di vicinato, compresi quelli preesistenti, che compongono il Complesso commerciale (AUTORIZZAZIONI "FIGLIE");

iv. nelle verifiche di sostenibilità viabilistica andranno considerate anche le superfici di vendita relative agli esercizi già ubicati all'interno della struttura ed attivati, in relazione alla propria superficie di vendita, mediante D.I.A. di cui alla L.R 5/2007, ora rubricata come "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, o rilascio di autorizzazione per Media Struttura di Vendita.

Art. 9 (nuovo comma, già art. 20, comma 12)

7. La somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi di media e grande struttura autorizzati e di quelle di vicinato e media struttura

	<p>minore oggetto di denuncia d'inizio attività sono strettamente correlate alla struttura del Complesso e, pertanto, la loro somma non può essere superiore a quella prevista per il Complesso commerciale medesimo.</p>
Art. 9 (nuovo comma)	
	<p>8. La redistribuzione della superficie complessiva di vendita di una grande struttura organizzata come Complesso commerciale, definito al precedente articolo 1, comma 1 lettera n), anche se comporta una modificazione del numero degli esercizi ubicati al loro interno è assoggettata a "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" di cui alla L. 30 luglio 2010, n. 122 da presentare al Comune prima dell'attivazione degli esercizi commerciali oggetto di redistribuzione, completa della documentazione indicata all'Allegato B2 e segue le procedure amministrative indicate nell'Allegato D2, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) non venga modificata la superficie di vendita complessiva già autorizzata per singolo settore merceologico;</p> <p>b) non vengano apportate alla struttura modificazioni di valenza urbanistica relativamente a volumetria, superficie coperta complessiva, disponibilità di aree parcheggio;</p> <p>c) vengano rispettate le dotazioni minime di aree destinate al parcheggio per il personale addetto nella misura prevista dal vigente P.R.G.C..</p>
Art. 9 (nuovo comma)	
	<p>9. La riduzione della superficie o la cessazione di un esercizio autorizzato all'interno di un Complesso commerciale produce l'automatico incameramento della relativa superficie per nuove aperture od ampliamento della superficie di vendita di esercizi all'interno del Complesso commerciale stesso equiparate, nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, ad una redistribuzione della superficie di vendita del Complesso commerciale.</p>
Art. 9, comma 6	
<p>6. Alla data di entrata in vigore delle presenti norme sono autorizzate sul territorio comunale 3 Grandi Strutture di Vendita organizzate come "Complesso Commerciale" che risultano così dimensionate:</p>	<p>6- 10. Alla data di entrata in vigore delle presenti norme sono autorizzate sul territorio comunale 3 Grandi Strutture di Vendita organizzate come "Complesso Commerciale" che risultano così dimensionate secondo le modalità riportate nell'Allegato A3.</p>
Art. 11, comma 2	
<p>2. La consistenza dell'intera rete distributiva relativa alle grandi strutture di vendita, comprensiva anche degli esercizi di vicinato e di media struttura localizzati all'interno di Centri commerciali, Complessi commerciali e Outlet, viene riportata nell'Allegato C e va costantemente aggiornata sulla base delle nuove aperture, delle cessazioni, trasferimenti, riduzioni, e ampliamenti e, successivamente, nei tempi e modi previsti, comunicata all'Osservatorio</p>	<p>2. La consistenza dell'intera rete distributiva relativa alle grandi strutture di vendita, comprensiva anche degli esercizi di vicinato e di media struttura localizzati all'interno di Centri commerciali, Complessi commerciali e Outlet, viene riportata nell'Allegato C negli Allegati A1, A2 e A3 e va costantemente aggiornata sulla base delle nuove aperture, delle cessazioni, trasferimenti, riduzioni, e ampliamenti e, successivamente, nei tempi e modi previsti,</p>

Regionale del commercio, così come previsto dall'articolo 84 comma 4 della Legge.	comunicata all'Osservatorio Regionale del commercio, così come previsto dall'articolo 84 comma 4 della Legge.
Art. 14, comma 1	
1. Per effetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali e tenuto conto degli indirizzi di Sviluppo proposti dalla Studio allegato al presente Piano è ammesso l'insediamento delle Grandi Strutture di Vendita all'interno degli ambiti individuati nella cartografia allegata secondo i limiti dimensionali, suddivisi per settore merceologico, indicati nell'Allegato D per ciascun ambito.	1. Per effetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali e tenuto conto degli indirizzi di Sviluppo proposti dalla Studio allegato al presente Piano è ammesso l'insediamento delle Grandi Strutture di Vendita all'interno degli ambiti individuati nella cartografia allegata secondo i limiti dimensionali, suddivisi per settore merceologico, indicati nell'Allegato D E per ciascun ambito.
Art. 17	
<p>(Oggetto dell'autorizzazione amministrativa)</p> <p>1. Agli effetti della legislazione vigente l'Amministrazione comunale rilascia, i seguenti tipi di autorizzazione amministrativa in materia di grandi strutture di vendita, ivi compresi gli esercizi di vicinato e di media struttura insediati all'interno di Centri e Complessi Commerciali:</p> <p>a. all'apertura di nuove strutture di vendita (Cfr. art. 23 – Apertura di nuove grandi strutture di vendita);</p> <p>b. all'aggiunta/variazione di settore merceologico (Cfr. art. 24 – Aggiunta/variazione di settore merceologico);</p> <p>c. all'ampliamento della superficie di vendita (Cfr. art. 25 – Ampliamento della superficie di vendita);</p> <p>d. al trasferimento di sede delle strutture di vendita (Cfr. art. 27 – Trasferimento di sede);</p> <p>e. alla concentrazione di più strutture di vendita in un'unica struttura di vendita (Cfr. art. 28 – Concentrazione di più esercizi commerciali);</p> <p>f. ridistribuzione della superficie di vendita di strutture organizzate come Centro o Complesso commerciale (Cfr. art. 29 – Ridistribuzione della superficie complessiva di vendita di una grande struttura organizzata come Centro commerciale, Complesso commerciale o Outlet)</p> <p>2. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa da parte dell'Amministrazione comunale è subordinato al possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio con esclusivo riferimento ai locali indicati per l'esercizio dell'attività nonché al rispetto della Legge e relative normative in vigore, oltre che alla osservanza delle norme e delle direttive stabilite dal presente Piano, dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché alle norme relative alla destinazione urbanistica e d'uso degli edifici nelle singole aree urbanistiche di suddivisione del Comune e della tutela dell'inquinamento atmosferico e acustico.</p>	<p>(Oggetto dell'autorizzazione amministrativa)</p> <p>1. Agli effetti della legislazione vigente l'Amministrazione comunale rilascia, i seguenti tipi di autorizzazione amministrativa in materia di grandi strutture di vendita, ivi compresi gli esercizi di vicinato e di media struttura insediati all'interno di Centri e Complessi Commerciali:</p> <p>a. all'apertura di nuove strutture di vendita (Cfr. art. 23 – Apertura di nuove grandi strutture di vendita);</p> <p>b. all'aggiunta/variazione di settore merceologico (Cfr. art. 24 – Aggiunta/variazione di settore merceologico);</p> <p>c. all'ampliamento della superficie di vendita (Cfr. art. 25 – Ampliamento della superficie di vendita);</p> <p>d. al trasferimento di sede delle strutture di vendita (Cfr. art. 27 – Trasferimento di sede);</p> <p>e. alla concentrazione di più strutture di vendita in un'unica struttura di vendita (Cfr. art. 28 – Concentrazione di più esercizi commerciali);</p> <p>f. ridistribuzione della superficie di vendita di strutture organizzate come Centro o Complesso commerciale (Cfr. art. 29 – Ridistribuzione della superficie complessiva di vendita di una grande struttura organizzata come Centro commerciale, Complesso commerciale o Outlet)</p> <p>2. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa da parte dell'Amministrazione comunale è subordinato al possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio con esclusivo riferimento ai locali indicati per l'esercizio dell'attività nonché al rispetto della Legge e relative normative in vigore, oltre che alla osservanza delle norme e delle direttive stabilite dal presente Piano, dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché alle norme relative alla destinazione urbanistica e d'uso degli edifici nelle singole aree urbanistiche di suddivisione del Comune e della tutela dell'inquinamento atmosferico e acustico.</p> <p>(Atti Amministrativi)</p> <p>1. Agli effetti della legislazione vigente l'Amministrazione comunale rilascia, i seguenti tipi di autorizzazione amministrativa in materia di grandi strutture di vendita, ivi compresi gli esercizi di vicinato e di media struttura insediati all'interno di Centri e Complessi Commerciali, secondo le modalità e procedure di cui all'Allegato D1:</p>

- a) nuova apertura di esercizio di Grande Struttura, Centro commerciale o Complesso commerciale;
 - b) aggiunta di settore merceologico a esercizio di Grande Struttura, Centro commerciale o Complesso commerciale;
 - c) ampliamento della superficie di vendita di esercizio di Grande Struttura, Centro commerciale o Complesso commerciale;
 - d) trasferimento di sede di esercizio di Grande Struttura, Centro commerciale o Complesso commerciale;
 - e) concentrazione di più strutture di vendita in un'unica struttura di vendita di esercizio di Grande Struttura, Centro commerciale o Complesso commerciale;
 - f) redistribuzione della superficie di vendita di strutture organizzate come Centro o Complesso commerciale;
 - g) riqualificazione di un esercizio di Grande Struttura di vendita in Centro o Complesso commerciale mediante la redistribuzione della superficie di vendita già autorizzata;
- 2. Sono soggette "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" di cui alla L. 30 luglio 2010, n. 122, da presentare al Comune prima dell'attivazione dell'esercizio come atto sostitutivo dell'autorizzazione amministrativa e seguono le procedure amministrative indicate nell'Allegato D2:**
- a) redistribuzione della superficie di vendita di strutture organizzate come Centro o Complesso commerciale;
 - b) Subingresso nella gestione di Grande Struttura per acquisto/donazione/conferimento d'azienda, affitto d'azienda, reintestazione o mortis causa.
- 3. Sono soggette a comunicazione da presentare al Comune:**
- a) Sospensione dell'attività di vendita per un periodo superiore a 30 giorni e non superiore ad un anno; la comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione e deve indicare il periodo di chiusura. Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi, non imputabili all'operatore, questi può chiedere, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi;
 - b) Riduzione della superficie di vendita;
 - c) Modifica dell'autorizzazione "Madre" di un Centro o Complesso commerciale mediante redistribuzione della superficie di vendita;
 - d) Cessazione dell'attività, entro i 30 giorni successivi alla cessazione medesima, salvo quanto prescritto dal 4° comma dell'art. 38 della Legge e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) Cessazione dell'attività conseguente a cessione dell'esercizio, entro i 30 giorni successivi alla cessione medesima qualora la denuncia di inizio attività, ora rubricata come "segnalazione

	<p>certificata di inizio attività - SCIA" dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, da parte del subentrante venga presentata oltre tale termine;</p> <p>f) Affidamento a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare di uno o più reparti dell'esercizio di vendita;</p> <p>g) Nomina e/o modifica del preposto alla vendita;</p> <p>h) Attivazione di esercizio commerciale oggetto di autorizzazione rilasciata dal Comune;</p> <p>i) Modificazioni societarie relative a:</p> <p><input type="checkbox"/> ragione sociale;</p> <p><input type="checkbox"/> legale rappresentante;</p> <p><input type="checkbox"/> sede legale;</p> <p><input type="checkbox"/> preposto;</p> <p><input type="checkbox"/> composizione societaria;</p> <p><input type="checkbox"/> denominazione societaria.</p>
Art. 18, comma 1	
<p>1. Le autorizzazioni amministrative possono venir rilasciate per i seguenti settori merceologici, di cui all'art. 3, 1° comma, della legge:</p> <p>a) alimentari;</p> <p>b) non alimentari;</p> <p>c) alimentari e non alimentari.</p>	<p>1. Le autorizzazioni amministrative possono venir rilasciate per i seguenti settori merceologici, di cui all'art. 3, 1° comma, della legge:</p> <p>a) ——— alimentari;</p> <p>b) ——— non alimentari;</p> <p>c) ——— alimentari e non alimentari.</p> <p>1. L'attività di vendita delle Grandi Strutture di Vendita può essere svolta, anche in forma congiunta all'interno degli stessi locali, per i seguenti settori merceologici, di cui all'art. 3, 1° comma, della legge:</p> <p>a) alimentari;</p> <p>b) non alimentari.</p>
Art. 18, comma 2	
<p>2. Le autorizzazioni amministrative delle grandi strutture di vendita possono essere rilasciate esclusivamente per ATTIVITA' PERMANENTI.</p>	<p>2. Le autorizzazioni amministrative delle grandi strutture di vendita possono essere rilasciate esclusivamente per ATTIVITA' PERMANENTI.</p> <p>2. L'attività di vendita può essere svolta in forma:</p> <p>a) Permanente;</p> <p>b) Temporanea, svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare decorrente dalla data in cui ha inizio l'attività;</p> <p>c) Stagionale, svolta per uno o più periodi di tempo, anche frazionati, non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare decorrente dalla data in cui ha inizio l'attività.</p>
Art. 18, comma 3	
<p>3. Non sono ammesse attività di grandi strutture in forme stagionale e/o temporanea.</p>	<p>3. Non sono ammesse attività di grandi strutture in forme stagionale e/o temporanea.</p> <p>3. Per le attività di vendita degli esercizi di Grande Struttura svolte in forma temporanea o stagionale si applicano integralmente le norme contenute nel presente Piano.</p>

Art. 19 e 20

Art. 19

(Procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione)

1. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 17 potranno essere presentate successivamente all'entrata in vigore del presente Piano:

2. Le domande intese ad ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui al precedente articolo 17 vanno inoltrate, bollate fin dall'origine ai sensi del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni, allo Sportello Unico di cui alla L.R. 3/2001, se ed in quanto attivato, e, fino ad allora, all'Ufficio comunale competente, anche mediante apposita modulistica, complete dei dati identificativi del richiedente e dell'iniziativa, con particolare riferimento:

- a. — al Cognome, Nome, data e luogo di nascita, Comune di residenza ed indirizzo del richiedente, il titolo o la carica che lo legittima a proporre la domanda;
- b. — per le imprese individuali: alla denominazione e l'indirizzo della sede;
- c. — per le società: alla ragione o la denominazione sociale e l'indirizzo della sede legale;
- d. — all'oggetto della domanda;
- e. — alla sottoscrizione autografa del richiedente;
- f. — all'ubicazione;
- g. — alle caratteristiche dell'esercizio.

3. Affinché la domanda sia considerata regolare e completa deve contenere, fatto salvo quanto stabilito al comma 10 del presente articolo, le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, ATTESTANTI:

- a. — Il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, indicando tutti gli elementi utili al fine di consentire l'accertamento d'ufficio della loro sussistenza;
- b. — il codice fiscale del richiedente; il codice fiscale e/o la P.IVA dell'impresa;
- c. — Il settore o i settori merceologici oggetto della domanda;
- d. — L'ubicazione esatta dell'esercizio o, se questo non è ancora stato edificato, ogni elemento utile al fine di determinare la sua futura ubicazione;
- e. — La superficie di vendita dell'esercizio, distinta per settore merceologico;
- f. — la superficie coperta complessiva dell'edificio destinata all'attività di commercio al dettaglio;
- g. — l'indicazione dell'eventuale localizzazione all'interno di un centro o complesso commerciale;
- h. — La sussistenza delle condizioni stabilite dalla vigente normativa per le concentrazioni, gli ampliamenti, i trasferimenti, l'aggiunta o la variazione di settore merceologico;
- i. — Il possesso d'idoneo titolo abilitativo edilizio, indicandone gli estremi, o

Vedi Allegati D1 e D2 (articoli integrati in documento allegato).

di richiesta di permesso di costruire, comunicazione o S.C.I.A. presentata agli uffici competenti ai sensi della vigente normativa in materia edilizia.

4. Le domande vanno corredate dalla documentazione minima obbligatoria prevista dall'Allegato A del presente Piano in triplice copia, fatti salvi i casi di ridistribuzione della superficie complessiva di vendita di una grande struttura organizzata come Centro commerciale, Complesso commerciale o Outlet di cui al successivo articolo 29 per i quali non è necessaria la presentazione della documentazione di cui ai punti A), D), E), F), G), H), J), K) ed L) dell'Allegato A).

5. Qualora il locale debba ancora essere costruito o ristrutturato, la dichiarazione di cui al punto i) del precedente comma 3, può essere sostituita con quella attestante l'avvenuta presentazione ai competenti Uffici comunali della domanda per l'ottenimento di idoneo titolo abilitativo edilizio. In tale ipotesi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla presentazione di idoneo titolo abilitativo edilizio con esclusivo riferimento ai locali indicati per l'esercizio dell'attività e non costituisce titolo di priorità rispetto ad altre domande concorrenti, presentate anche successivamente, che risultino complete di tutta la documentazione richiesta.

6. Nel caso in cui il richiedente non voglia o non possa rendere le dichiarazioni di cui al comma 3 del presente articolo dovrà indicare nella domanda tutti gli elementi utili al fine di consentire all'Ufficio competente di istruire la pratica mediante acquisizione d'ufficio della necessaria documentazione.

7. L'ufficio competente, al fine di osservare i tempi previsti per la conclusione del procedimento, potrà emanare i provvedimenti di competenza qualora l'amministrazione o l'autorità alla quale è stata richiesta d'ufficio la documentazione necessaria non risponda entro il termine previsto dalla vigente normativa.

8. E' facoltà dell'ufficio precedente chiedere all'interessato ogni altra dichiarazione e/o documentazione che sia necessaria per l'istruttoria del procedimento.

9. Alla domanda il richiedente deve allegare una marca da bollo di valore corrente per l'emanazione del provvedimento richiesto.

10. Nel caso in cui l'interessato non produca la marca da bollo richiesta entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, il provvedimento favorevole potrà essere in ogni caso emanato nei termini in presenza dei requisiti prescritti dalle norme di legge e di regolamento, ma questo non produrrà gli effetti tipici fino a quando non sarà fiscalmente regolarizzato, tramite l'Ufficio del Registro competente, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Ai fini della valutazione dell'istanza vanno indicati e documentati nella domanda gli eventuali titoli di priorità, tra quelli previsti al successivo articolo 21.

12. Salvo che non siano altrimenti rilevabili o determinabili, il difetto,

l'indeterminatezza o la genericità degli elementi sopra indicati, tali da non consentire al Comune di classificare la domanda e/o d'individuare con certezza il richiedente e quindi il destinatario dei provvedimenti, comporta la nullità della domanda. Di conseguenza essa non sarà idonea a produrre effetti giuridici nei confronti della Pubblica amministrazione ricevente e non potrà essere sanata.

Art. 20

(Procedure per l'istruttoria comunale della domanda di autorizzazione)

1. Le domande per ottenere il rilascio delle autorizzazioni concernenti le grandi strutture di vendita devono essere presentate o inoltrate al Comune, corredate dalla documentazione minima obbligatoria per la valutazione e devono essere in regola con l'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Comune, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria

3. L'Ufficio competente può acquisire i pareri che ritenga utile ai fini dell'istruttoria e può indire una conferenza dei servizi, anche mediante convocazione dei soli rappresentanti degli Uffici del medesimo ente, al fine di valutare congiuntamente la domanda.

4. Il termine di cui al precedente comma 2 è interrotto o sospeso nelle ipotesi contemplate dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo.

5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui il Comune debba provvedere ad integrazioni istruttorie acquisibili tramite il richiedente, nel qual caso fissa per una sola volta un termine all'interessato, decorso il quale senza alcun riscontro da parte dell'interessato medesimo, la domanda sarà archiviata.

6. Le Grandi Strutture di Vendita organizzate come "Centro Commerciale" necessitano a livello autorizzativo:

a. dell'autorizzazione generale per il Centro come tale, in quanto grande struttura, rilasciata sulla base delle disponibilità di superfici di sviluppo previste dall'Allegato D e secondo le procedure ed alle condizioni stabilite dal presente Piano (AUTORIZZAZIONE "MADRE"). L'autorizzazione riporterà:

i. la superficie di vendita complessiva;

ii. il numero e la superficie di vendita dei singoli esercizi insediati.

b. di tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali di grande struttura, di media struttura minore e maggiore e degli esercizi di vicinato che compongono il centro, subordinate al rilascio di quella generale e richieste da qualunque soggetto, in possesso dei requisiti di Legge, avente la disponibilità, a qualsiasi titolo, dei locali all'interno dei quali è previsto il rilascio di una superficie di vendita nell'autorizzazione "madre" (AUTORIZZAZIONI "FIGLIE").

7. La somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi di media e grande

struttura autorizzati e di quelle di vicinato e media struttura minore oggetto di denuncia d'inizio attività sono strettamente correlate alla struttura del Centro e, pertanto, la loro somma non può essere superiore a quella prevista per il Centro commerciale medesimo

8. La domanda per ottenere l'apertura di una Grande Struttura di Vendita organizzata come "Centro Commerciale" deve essere presentata da un soggetto giuridico, che può essere unico oppure costituito da un insieme congiunto di soggetti giuridici diversi.

9. Dopo che le varie aziende che costituiscono il Centro saranno concretamente attivate, avendo iniziato la vendita al pubblico, i relativi cambi di titolarità possono avvenire soltanto a seguito di trasferimento dell'azienda tra vivi o a causa di morte.

10. In caso d'esito positivo dell'istruttoria il Comune rilascerà l'autorizzazione generale intestata al soggetto richiedente.

11. Le Grandi Strutture di Vendita organizzate come "Complesso Commerciale" necessitano a livello autorizzativo:

1. — nel caso in cui il Complesso Commerciale sia sviluppato da un soggetto Unico:

a. — dell'autorizzazione per Grande Struttura di Vendita organizzata come "Complesso commerciale", rilasciata sulla base delle disponibilità di superfici di sviluppo previste dall'Allegato D e secondo le procedure ed alle condizioni stabilite dal presente Piano (AUTORIZZAZIONE "MADRE"). L'autorizzazione riporterà:

i. — la superficie di vendita complessiva;

ii. — il numero e la superficie di vendita dei singoli esercizi insediati.

b. — di tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali di grande struttura, di media struttura minore e maggiore e di esercizi di vicinato che compongono il Complesso commerciale, subordinate al rilascio di quella generale e richieste da qualunque soggetto, in possesso dei requisiti di Legge, avente la disponibilità, a qualsiasi titolo, dei locali all'interno dei quali è previsto il rilascio di una superficie di vendita nell'autorizzazione "madre" (AUTORIZZAZIONI "FIGLIE").;

2. — nel caso in cui il Complesso Commerciale si sviluppi secondo modalità e tempistiche diversificate e attraverso soggetti distinti ed autonomi l'uno dall'altro:

a. — la domanda dell'autorizzazione per l'esercizio commerciale, di qualsiasi classe dimensionale, il cui insediamento andrà a superare il limite dimensionale dei mq. 1.500 complessivi di vendita, dovrà essere sottoscritta da parte di tutti i titolari di autorizzazioni o attività commerciali al dettaglio soggette a D.I.A. di cui alla L.R 5/2007, ora rubricata come "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, già presenti all'interno della struttura individuabile come Complesso commerciale in conseguenza dell'attivazione del nuovo esercizio;

b. — nelle verifiche di sostenibilità viabilistica vanno considerate anche le superfici di vendita relative agli esercizi già ubicati all'interno della struttura ed attivati, in relazione alla propria superficie di vendita, mediante D.I.A. di cui alla L.R. 5/2007, ora rubricata come "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, o rilascio di autorizzazione per Media Struttura di Vendita.

12. La somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi di media e grande struttura autorizzati e di quelle di vicinato e media struttura minore oggetto di denuncia d'inizio attività sono strettamente correlate alla struttura del Complesso e, pertanto, la loro somma non può essere superiore a quella prevista per il Complesso commerciale medesimo.

Art. 21

(Casi di priorità nell'accoglimento delle domande)

1. Le domande di autorizzazione previste dal presente Piano verranno esaminate nell'ordine cronologico di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione allegata prevista dall'Allegato A.
2. Nel caso di più domande concorrenti presentate al Comune nella stessa data, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
 - a) — trasferimento di sede di grande struttura di vendita all'interno dello stesso Comune;
 - b) — ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita esistente;
 - c) — maggiore superficie destinata a parcheggio;
 - d) — ampliamento della superficie di vendita, con trasformazione dell'attività da esercizio di medio dettaglio di tipo M2 in grande struttura di vendita;
 - e) — concentrazione di più esercizi preesistenti ed attivati nel Comune per la attivazione di una grande struttura di vendita;
 - f) — trasferimento di sede di grande struttura di vendita da Comune compreso tra quelli previsti dall'Allegato B;
 - g) — concentrazione di più esercizi preesistenti ed attivati in Comuni appartenenti al medesimo bacino di sovracomunale (di cui all'Allegato "B") per la attivazione di una grande struttura di vendita.

Art. 22

(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per grande struttura è revocata:
 - a. — Il titolare non inizi l'attività entro due anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione comunale, salvo richiesta di proroga autorizzata in caso di comprovata necessità per motivazioni legate al completamento ed all'agibilità di opere di natura edilizia o infrastrutturale;
 - b. — Sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla Legge, ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima non riattivi l'esercizio commerciale;

<p>c. — non risulti più provvisto dei requisiti morali e/o professionali prescritti dalla Legge;</p> <p>d. — nel caso di recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.</p> <p>2. Le sanzioni sono quelle previste dal Titolo VI della Legge.</p> <p>3. La violazione dell'art. 3, commi 1 e 2 del Regolamento è punita con una sanzione amministrativa da Euro 800 ad Euro 5.000 (art. 7 della L.R. 4/2003).</p> <p>4. Le violazioni delle altre norme del presente Atto non direttamente sanzionate dalla Legge sono oggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 200 a Euro 1.500. (art. 7 L.R. 4/2003).</p> <p>5. Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d) oltre alla revoca del titolo si applica la sanzione accessoria dell'interdizione alla attivazione di un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mesi.</p> <p>6. L'autorizzazione è altresì revocata limitatamente ad un settore merceologico, nel caso di possesso di entrambi i settori, qualora il titolare sospenda di fatto la vendita dei prodotti compresi in uno di essi per un periodo superiore ad un anno, ovvero non attivi la vendita dei prodotti compresi in un settore merceologico entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.</p>	
Art. 23	
<p>(Apertura di nuove grandi strutture di vendita)</p> <p>1. L'autorizzazione per nuove grandi strutture di vendita può essere rilasciata, secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 19 e 20, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a. — l'Allegato D al presente Piano preveda la disponibilità di superficie autorizzabile all'interno dell'ambito di ubicazione dell'esercizio oggetto della domanda;</p> <p>b. — vengano rispettate le norme di zona urbanistica per l'insediamento delle grandi strutture di vendita come definite dal vigente P.R.G.C.;</p> <p>c. — vengano rispettate le dotazioni minime di parcheggi, così come stabilite dal vigente P.R.G.C.;</p> <p>d. — vengano verificati l'impatto e la compatibilità dell'intervento proposto con il sistema viario di riferimento come indicato dalla documentazione prevista dall'Allegato B alla lettera G):</p>	
Art. 24	
<p>(Aggiunta/variazione di settore merceologico)</p> <p>1. L'aggiunta di settore merceologico in una grande struttura di vendita, anche senza modificazione della superficie complessiva di vendita, è equiparata al rilascio di una nuova autorizzazione che viene rilasciata, secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 19 e 20, a condizione che l'Allegato D al presente Piano preveda la disponibilità di superficie autorizzabile all'interno dell'ambito di ubicazione dell'esercizio oggetto della domanda.</p>	

Art. 25	
<p>(Ampliamento della superficie di vendita)</p> <p>1. L'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura, tenuto conto dei parametri di insediabilità urbanistica previsti dal precedente articolo 16, può essere rilasciata secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 23.</p> <p>2. L'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita che riqualifichi una media struttura come grande struttura può essere rilasciata secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 23.</p>	
Art. 26	
<p>(Riduzione della superficie di vendita)</p> <p>1. Qualunque riduzione della superficie di vendita va comunicata preventivamente al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.</p>	
Art. 27	
<p>(Trasferimento di sede)</p> <p>1. L'autorizzazione al trasferimento di sede di un esercizio di una grande struttura di vendita, anche proveniente da un Comune compreso tra quelli individuati nell'Allegato B, può essere rilasciata, secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 19 e 20, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a. — l'Allegato D al presente Piano preveda la disponibilità di superficie autorizzabile all'interno dell'ambito di nuova ubicazione dell'esercizio oggetto della domanda;</p> <p>b. — vengano rispettate le norme di zona urbanistica per l'insediamento delle grandi strutture di vendita come definite dal vigente P.R.G.C. con riferimento alla localizzazione di destinazione del trasferimento;</p> <p>c. — vengano rispettate le dotazioni minime di parcheggi, così come stabilite dal vigente P.R.G.C.;</p> <p>d. — vengano verificati l'impatto e la compatibilità dell'intervento proposto con il sistema viario di riferimento come indicato dalla documentazione prevista dall'Allegato A alla lettera G).</p>	
Art. 28	
<p>(Concentrazione di più esercizi commerciali)</p> <p>1. L'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita per concentrazione di più esercizi commerciali precedentemente autorizzati può essere rilasciata, secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 19 e 20, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a. — l'Allegato D al presente Piano preveda la disponibilità di superficie autorizzabile all'interno dell'ambito di ubicazione dell'esercizio oggetto della domanda;</p> <p>b. — gli esercizi oggetto della domanda di concentrazione, anche appartenenti a settori merceologici differenti, siano localizzati nei Comuni compresi tra quelli individuati dall'Allegato B;</p>	

c. — la superficie di vendita da attribuire per ciascun esercizio oggetto della domanda di concentrazione non sia superiore a quella risultante dagli atti aggiornati in possesso del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione o al quale sia stata presentata D.I.A. di cui alla L.R. 5/2007, ora rubricata come "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 per apertura di nuovo esercizio;

d. — vengano rispettate le norme di zona urbanistica per l'insediamento delle grandi strutture di vendita come definite dal vigente P.R.G.C. con riferimento alla localizzazione di destinazione del trasferimento;

e. — vengano rispettate le dotazioni minime di parcheggi, così come stabilite dal vigente P.R.G.C.;

f. — vengano verificati l'impatto e la compatibilità dell'intervento proposto con il sistema viario di riferimento come indicato dalla documentazione prevista dall'Allegato A alla lettera G).

2. A seguito del rilascio della nuova autorizzazione il Comune provvede a comunicare ai Comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni o ai quali siano state presentate le D.I.A. di cui alla L.R. 5/2007, ora rubricata come "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, per apertura degli esercizi oggetto della concentrazione l'avvenuto rilascio della nuova autorizzazione.

3. Le autorizzazioni relative agli esercizi oggetto della concentrazione vanno revocate dal Comune che le ha rilasciate.

4. Nel caso di esercizi la cui apertura è soggetta a D.I.A. di cui alla L.R. 5/2007, ora rubricata come "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il Comune è tenuto a ordinare la loro chiusura definitiva e l'esercizio non potrà essere riattivato nell'ambito comunale con la titolarità antecedente la concentrazione per un periodo di quattro anni.

Art. 29

(Ridistribuzione della superficie complessiva di vendita di una grande struttura organizzata come Centro commerciale, Complesso commerciale o Outlet)

1. L'autorizzazione alla redistribuzione della superficie complessiva di vendita di una grande struttura organizzata come Centro commerciale, Complesso commerciale o Outlet come definiti al precedente articolo 1, comma 1 lettere m), n) e o), anche se comporta una modificazione del numero degli esercizi ubicati al loro interno è sempre rilasciata dal Comune, secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 19 e 20, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. — non venga modificata la superficie di vendita complessiva già autorizzata per singolo settore merceologico;

b. — non vengano apportate alla struttura modificazioni di valenza urbanistica relativamente a volumetria, superficie coperta complessiva, disponibilità di aree parcheggio;

c. — vengano rispettate le dotazioni minime di aree destinate al parcheggio per il personale addetto nella misura prevista dal vigente P.R.G.C..

d. — nel caso di Centro commerciale, non venga modificato il rapporto percentuale di cui al precedente articolo 8, comma 4 tra gli esercizi presenti all'interno della struttura.

2. La domanda di redistribuzione di una Grande Struttura di Vendita organizzata come Centro o Complesso commerciale può essere presentata:

a) — dal soggetto giuridico al quale è intestata l'autorizzazione principale;

b) — da uno o più soggetti interessati alla redistribuzione con l'assenso scritto di tutti i titolari di autorizzazione presenti all'interno del Centro o Complesso commerciale.

3. La riduzione della superficie o la cessazione di un esercizio autorizzato all'interno di un Centro o Complesso commerciale produce l'automatico incameramento della relativa superficie per nuove aperture od ampliamento della superficie di vendita di esercizi all'interno del Centro o Complesso commerciale stesso.

4. A seguito della redistribuzione della superficie di vendita di un Centro o di un Complesso Commerciale, gli Uffici comunali competenti provvedono automaticamente all'aggiornamento dell'Allegato C del presente Piano.

Art. 30

(Comunicazioni)

1. Gli interessati devono dare comunicazione al Comune nelle seguenti fattispecie e nei termini di seguito indicati:

a) — della riduzione della superficie di vendita;

b) — della cessazione dell'attività di vendita relativa a generi compresi in uno dei settori merceologici autorizzati;

c) — delle modifiche della ragione o della denominazione sociale, trasferimento della sede legale, modifica del preposto, del legale rappresentate, dei membri del Consiglio d'amministrazione, di Soci nelle S.n.c. o di soci accomandatari nelle società in accomandita, altre modifiche non soggette ad autorizzazione o D.I.A. di cui alla L.R 5/2007, ora rubricata come "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

d) — della sospensione della attività per un periodo superiore a 30 giorni e non superiore ad un anno; la comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione e deve indicare il periodo di chiusura. Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi, non imputabili all'operatore, questi può chiedere, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi;

e) — della cessazione dell'attività, entro 30 giorni dalla cessazione medesima si sensi dell'art. 38 3° comma della Legge, salvo quanto prescritto dal 4° comma dell'art. 38 della Legge;

f) — della cessazione dell'attività conseguente a cessione dell'esercizio, entro i 30 giorni successivi alla cessione medesima qualora la denuncia di inizio attività da parte del subentrante venga presentata oltre tale termine;

g) — dell'attivazione di esercizio oggetto di autorizzazione.

Art. 31	
<p>ARTICOLO 31 (Deroghe all'obbligo di rispetto degli standard di parcheggio)</p> <p>1. Per i soli esercizi che si pongono all'interno di edifici preesistenti, già con destinazione d'uso commerciale (così come definita dalla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia) alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme relative agli standard parcheggio previsti dal P.R.G.C., limitatamente alla superficie di vendita già autorizzata in precedenza.</p> <p>2. Le aree da destinare a parcheggio possono essere rese disponibili, alle condizioni e nei limiti previsti dal P.R.G.C., anche in regime di convenzionamento con enti proprietari o gestori di parcheggi pubblici e privati, a condizione che vengano mantenuti gli standard minimi di dotazione di parcheggi previsti dalle normative di settore.</p>	<p>ARTICOLO 31 19 (Deroghe all'obbligo di rispetto degli standard di parcheggio)</p> <p>1. Per i soli esercizi che si pongono all'interno di edifici preesistenti, già con destinazione d'uso commerciale (così come definita dalla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia) alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme relative agli standard parcheggio previsti dal P.R.G.C., limitatamente alla superficie di vendita già autorizzata in precedenza.</p> <p>2. Le aree da destinare a parcheggio possono essere rese disponibili, alle condizioni e nei limiti previsti dal P.R.G.C., anche in regime di convenzionamento con enti proprietari o gestori di parcheggi pubblici e privati, a condizione che vengano mantenuti gli standard minimi di dotazione di parcheggi previsti dalle normative di settore.</p>
Art. 32, comma 1	
<p>ARTICOLO 32 (Entrata in vigore e validità del Piano)</p> <p>1. Il presente Piano elaborato in applicazione della L.R. 29/2005 per la disciplina delle modalità di insediamento sul territorio comunale delle grandi strutture di vendita, entra in vigore alla data di entrata in vigore della Variante n. 193 allo strumento urbanistico comunale.</p>	<p>ARTICOLO 32 20 (Entrata in vigore e validità del Piano)</p> <p>1. Il presente Piano elaborato in applicazione della L.R. 29/2005 per la disciplina delle modalità di insediamento sul territorio comunale delle grandi strutture di vendita, entra in vigore alla data di entrata in vigore della Variante n. 193 allo strumento urbanistico comunale di pubblicazione sul B.U.R. della Delibera di Consiglio comunale di sua approvazione.</p>
Art. 20 (nuovo comma)	
	<p>3. Gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche agli Allegati A, B, C e D verranno effettuati d'ufficio dai Responsabili comunali competenti per materia e non costituiscono materia di revisione del Piano per quanto attiene:</p> <p>a) aggiornamenti degli Allegati A, A1, A2 e A3 conseguenti a modificazioni alla rete distributiva comunale delle Grandi Strutture di Vendita;</p> <p>b) modifiche ed integrazioni agli Allegati B1, B2, C, D1 e D2 conseguenti a sopravvenute normative sovracomunali.</p> <p>I suindicati aggiornamenti, integrazioni e modifiche agli Allegati A, B, C e D vengono effettuati dai Responsabili comunali competenti per materia.</p>
Art. 20, comma 3	
<p>3. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle Norme di Legge e di Regolamento.</p>	<p>3. 4. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle Norme di Legge e di Regolamento.</p>
Art. 20 (nuovo comma)	
	<p>5. Il Comune provvede a trasmettere copia completa del Piano di Settore del Commercio all'Osservatorio regionale del Commercio di cui all'articolo 84, commi 4 e 7 della L.R. 29/2005. Il mancato invio del Piano comporta il divieto a rilasciare autorizzazioni relativamente</p>

alle attività delle Grandi Strutture di Vendita.

3. MODIFICHE APPORTATE AGLI ALLEGATI AL PIANO DI SETTORE DEL COMMERCIO

ALLEGATO "C" A: Consistenza ed organizzazione della rete distributiva comunale delle Grandi Strutture di vendita in relazione alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del Piano.

Ambito	Struttura di vendita	ubicazione	Zona urbanistica	Nr. esercizi	Superficie di vendita totale	Superficie di vendita settore "alimentare"	Superficie di vendita settore "non alimentare"
G1	Galleria Bardelli	Via P. Canciani, 15	A1-RM	1	5.044	25	5.019
G3	Upim	Via Cavour, 8	B.03-RM	1	3.633	30	3.603
G2	Antivari City Shop	Via del Gelso, 26	B1-RM	1	3.106	-	3.106
G4	Supermercato Panorama	Viale Palmanova, 109	Bx	1	2.500	1.205	1.295
A41	Supermercato Panorama	Viale Venezia, 347	H2	1	3.678	2.181	1.497
C11	Dal Cin Abbigliamento	Viale Palmanova, 252	H3	1	2.471	-	2.471
A24	Supermercato Eurospar	Via Scalo Nuovo, 7	H3	1	1.650	1.170	480
A1	Self	Viale Tricesimo, 119	H3	1	4.600	-	4.600
AS-ZSA	Complesso commerciale "Terminal Nord"	Viale Tricesimo, 149	ZSA	30	24.289	3.000	21.289
A26	Complesso commerciale "via Marsala"	Via Marsala, 180	H3	6	1.860	1.019	841
A32	Complesso Commerciale "via Este"	Via Este/via Verona	H3	5	2.017	1.414	603
TOTALE				49	54.848	10.044	44.804

ALLEGATO "A1": Consistenza della rete distributiva comunale delle Grandi Strutture di vendita organizzate come esercizio singolo.

Ambito	Struttura di vendita	ubicazione	Zona urbanistica	Nr. esercizi	Superficie di vendita totale	Superficie di vendita settore "alimentare"	Superficie di vendita settore "non alimentare"
G1	Galleria Bardelli	Via P. Canciani, 15	A1-RM	1	5.044	25	5.019
G3	Upim	Via Cavour, 8	B.03-RM	1	3.633	30	3.603
G2	Antivari City Shop	Via del Gelso, 26	B1-RM	1	3.106	-	3.106
G4	Supermercato Panorama	Viale Palmanova, 109	Bx	1	2.500	1.205	1.295
A41	Supermercato Panorama	Viale Venezia, 347	H2	1	3.678	2.181	1.497
C11	Dal Cin Abbigliamento	Viale Palmanova, 252	H3	1	2.471	-	2.471
A24	Supermercato Eurospar	Via Scalo Nuovo, 7	H3	1	1.650	1.170	480
A1	Self	Viale Tricesimo, 119	H3	1	4.600	-	4.600
TOTALE				8	26.682	4.611	22.071

ALLEGATO "A3": Consistenza della rete distributiva comunale delle Grandi Strutture di vendita organizzate come "Complesso commerciale".

COMPLESSO COMMERCIALE "TERMINAL NORD"				
ATTIVITA'		SUPERFICI DI VENDITA		
Unità imm.re	TIPOLOGIA DI ESERCIZIO	TOTALE	di cui "alimentare" MQ.	di cui "non alimentare" MQ.
s.n.	IPERMERCATO	6.504	2.955	3.549
1	ALIMENTARE/NON ALIM.	4.048	10	4.038
2	NON ALIMENTARE	3.525	-	3.525
3	NON ALIMENTARE	1.974	-	1.974
4+17	NON ALIMENTARE	561	-	561
5	NON ALIMENTARE	126	-	126
6	NON ALIMENTARE	184	-	184
7	ALIMENTARE/NON ALIM.	85	30	55
8	NON ALIMENTARE	120	-	120
9+10	NON ALIMENTARE	549	-	549
12	NON ALIMENTARE	222	-	222
13	NON ALIMENTARE	100	-	100
14	NON ALIMENTARE	40	-	40
15	NON ALIMENTARE	48	-	48
18	NON ALIMENTARE	179	-	179
20	NON ALIMENTARE	100	-	100
21	NON ALIMENTARE	85	-	85
23	NON ALIMENTARE	56	-	56
24	NON ALIMENTARE	39	-	39
25	NON ALIMENTARE	117	-	117
26	NON ALIMENTARE	230	-	230
27	EDICOLA	103	5	98
28	NON ALIMENTARE	100	-	100
29	NON ALIMENTARE	93	-	93
30	NON ALIMENTARE	265	-	265
31	NON ALIMENTARE	467	-	467
34	NON ALIMENTARE	1.350	-	1.350
35+36	NON ALIMENTARE	1.162	-	1.162
37a	NON ALIMENTARE	1.213	-	1.213
37b	NON ALIMENTARE	634	-	634
SUPERFICIE DI VENDITA TOTALE		24.289	3.000	21.289

COMPLESSO COMMERCIALE "VIA MARSALA"				
ATTIVITA'		SUPERFICI DI VENDITA		
Unità imm.re	TIPOLOGIA DI ESERCIZIO	TOTALE	di cui "alimentare" MQ.	di cui "non alimentare" MQ.
1	ALIMENTARE/NON ALIM.	622	30	592
2	ALIMENTARE/NON ALIM.	610	430	180
3	ALIMENTARE/NON ALIM.	360	310	50
4	ALIMENTARE/NON ALIM.	181	180	1
5	ALIMENTARE	69	69	-
6	NON ALIMENTARE	18	-	18
SUPERFICIE DI VENDITA TOTALE		1.860	1.019	841

COMPLESSO COMMERCIALE "VIA ESTE-VIA VERONA"				
ATTIVITA'		SUPERFICI DI VENDITA		
Unità imm.re	TIPOLOGIA DI ESERCIZIO	TOTALE	di cui "alimentare" MQ.	di cui "non alimentare" MQ.
1	ALIMENTARE/NON ALIM.	308	148	160
2	ALIMENTARE/NON ALIM.	1.300	1.000	300
3	ALIMENTARE/NON ALIM.	161	40	121
4	ALIMENTARE/NON ALIM.	65	43	22
5	ALIMENTARE	183	183	-
SUPERFICIE DI VENDITA TOTALE		2.017	1.414	603

ALLEGATO "B1" – DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA AI FINI DI NUOVO RILASCIO, AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AGGIUNTA DI SETTORE MERCEOLOGICO, CONCENTRAZIONE.

- A) Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore la Domanda di Autorizzazione ai fini dell'autenticazione della firma ai sensi dell'articolo 3 della L. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- B) (solo per cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno in corso di validità o unitamente alla documentazione comprovante la richiesta di rinnovo);
- C) Dichiarazione di possesso dei requisiti morali per l'accesso all'attività ex art. 71 D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. del sottoscrittore la Domanda di Autorizzazione, dell'eventuale preposto e di tutti gli amministratori nel caso di società;
- D) (solo nel caso di vendita di generi alimentari) Dichiarazione di possesso dei requisiti professionali del sottoscrittore la Domanda di Autorizzazione e/o del preposto eventualmente designato;
- E) (solo nel caso di designazione di un preposto) Dichiarazione di nomina di preposto da parte del sottoscrittore la Domanda di Autorizzazione e accettazione della nomina da parte del preposto;
- F) Copia di certificato di prevenzione incendi valido rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o dichiarazione di conformità alle norme relative alla prevenzione incendi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato;
- G) (solo nel caso di vendita di piante, sementi, bulbi e rizomi) copia dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione regionale dell'Agricoltura o copia della domanda presentata alla Direzione regionale dell'Agricoltura per detta autorizzazione;
- H) (solo nel caso di vendita di preziosi) copia della SCIA per la vendita di preziosi presentata alla Questura;
- I) Dichiarazione di disponibilità e del relativo titolo di disponibilità dei locali oggetto della Domanda di Autorizzazione;
- J) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente (non richiesta nel caso di domane di redistribuzione della superficie di vendita);
- K) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
- L) Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area (non richiesta nel caso di domane di redistribuzione della superficie di vendita);
- M) Elaborati PRGC completi di zonizzazione e normativa con indicata l'area oggetto di intervento, nonché planimetrie, normative e convenzioni di eventuali PRPC presenti nell'area oggetto di intervento;
- N) Planimetria e visura catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della Domanda di Autorizzazione, che indichi la destinazione d'uso dei locali, asseverata da tecnico abilitato;

- O) Planimetria dell'area, in scala adeguata e sottoscritta da tecnico abilitato, con indicata la viabilità esistente, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto vendita con relativo sistema di accesso con verifica del rispetto degli standard parcheggio previsti dalle vigenti normative di settore e dal P.R.G.C. in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell'esercizio commerciale oggetto della Domanda di Autorizzazione;
- P) Planimetria della struttura che si intende utilizzare o realizzare (anche in modificazione dello stato evidenziato dalla documentazione di cui al precedente **punto L**), in scala adeguata e sottoscritta da tecnico abilitato, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso (estremi della concessione edilizia [qualora già rilasciata], o altro documento utile che evidenzi gli estremi della domanda di Permesso di Costruire), con specificate la superfici con relative destinazioni d'uso, la superficie di vendita, le superfici accessorie e la superficie coperta;
- Q) V.I.A. se prevista dalla normativa vigente (non richiesta nel caso di domane di redistribuzione della superficie di vendita);
- R) Documentazione di impatto acustico, redatto e sottoscritto da tecnico competente in acustica ambientale in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2011 n. 227, attestante l'idoneità dell'attività svolta o le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore superiori ai volumi fissati dalla Legge (non richiesta nel caso di domane di redistribuzione della superficie di vendita);
- S) Studio degli impatti della struttura sulla viabilità finalizzato alla verifica dell'impatto della nuova struttura di vendita sulle infrastrutture viarie e sulla circolazione del traffico, redatto secondo le modalità previste nell'**Allegato C** e sottoscritto da tecnico abilitato competente in viabilità e trasporti (non richiesta nel caso di domane di redistribuzione della superficie di vendita);
- T) Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda.

N.B. – Può essere omessa la presentazione di documentazione, tra quella prevista dal presente allegato, già agli atti del Comune richiamandone gli estremi di presentazione e gli Uffici ai quali tale documentazione risulta depositata

ALLEGATO "B2": Documentazione minima da produrre per la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" per la redistribuzione della superficie di vendita all'interno di un Centro o Complesso commerciale.

- A) Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" ai fini dell'autenticazione della firma ai sensi dell'articolo 3 della L. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- B) (solo per cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno in corso di validità o unitamente alla documentazione comprovante la richiesta di rinnovo);
- C) Dichiarazione di possesso dei requisiti morali per l'accesso all'attività ex art. 71 D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. del sottoscrittore la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", dell'eventuale preposto e di tutti gli amministratori nel caso di società;
- D) (solo nel caso di vendita di generi alimentari) Dichiarazione di possesso dei requisiti professionali del sottoscrittore la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" e/o del preposto eventualmente designato;
- E) (solo nel caso di designazione di un preposto) Dichiarazione di nomina di preposto da parte del sottoscrittore la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" e accettazione della nomina da parte del preposto;
- F) Asseverazione redatta e sottoscritta da tecnico abilitato attestante la conformità dei locali alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi;
- G) (solo nel caso di vendita di generi alimentari) copia del modello "Registrazione di impresa alimentare – Notifica Nuova Attività – N.I.A." depositata dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. competente territorialmente;
- H) (solo nel caso di vendita di piante, sementi, bulbi e rizomi) copia dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione regionale dell'Agricoltura o copia della domanda presentata alla Direzione regionale dell'Agricoltura per detta autorizzazione;
- I) (solo nel caso di vendita di preziosi) copia della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" per la vendita di preziosi presentata alla Questura;
- J) Dichiarazione di disponibilità e del relativo titolo di disponibilità dei locali oggetto della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA";
- K) Dichiarazione che la redistribuzione oggetto della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA":
 - a. non modifica la superficie di vendita complessiva del Centro o del Complesso commerciale già autorizzata per singolo settore merceologico;
 - b. a seguito della redistribuzione della superficie di vendita non vengono apportate alla struttura modificazioni di valenza urbanistica relativamente a volumetria, superficie coperta complessiva, disponibilità di aree parcheggio;
 - c. a seguito della redistribuzione della superficie di vendita vengono rispettate le dotazioni minime di aree destinate al parcheggio per il personale addetto nella misura prevista dal vigente P.R.G.C..
 - d. (solo nel caso di Centro commerciale) non viene modificato il rapporto percentuale di cui all'**articolo 8 comma 4** del presente Piano tra gli esercizi presenti all'interno del Centro commerciale.

- L) Planimetria e visura catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", che indichi la destinazione d'uso dei locali, asseverata da tecnico abilitato;
- M) Planimetria della struttura che si intende utilizzare, in scala adeguata e sottoscritta da tecnico abilitato, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso, con specificate la superfici con relative destinazioni d'uso, la superficie di vendita, le superfici accessorie e la superficie coperta con evidenziate le modificazioni apportate al Centro o Complesso commerciale a seguito della redistribuzione della superficie di vendita;
- N) Documentazione di impatto acustico, redatto e sottoscritto da tecnico competente in acustica ambientale in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2011 n. 227, attestante l' idoneità dell'attività svolta o le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore superiori ai volumi fissati dalla Legge;
- O) Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda.

N.B. – Può essere omessa la presentazione di documentazione, tra quella prevista dal presente allegato, già agli atti del Comune richiamandone gli estremi di presentazione e gli Uffici ai quali tale documentazione risulta depositata

ALLEGATO C – Contenuti minimi dello Studio di impatto sulla Viabilità

Lo Studio di impatto viabilistico ha la finalità di analizzare il sistema viario e di verificare il livello di impatto conseguente all'insediamento di nuovi insediamenti commerciali con particolare riferimento alle manovre di accesso/recesso all'area di insediamento individuando, ove ritenuto necessario, le idonee soluzioni tecniche da realizzare per la mitigazione degli effetti conseguenti l'insediamento commerciale.

Detto Studio, redatto e firmato da tecnico abilitato competente nella materia di viabilità e trasporti, va allegato:

- 1) Alle domande per il rilascio di autorizzazione per:
 - a. nuova apertura di esercizio di Grande Struttura, Centro commerciale o Complesso commerciale;
 - b. aggiunta di settore merceologico a esercizio di Grande Struttura, Centro commerciale o Complesso commerciale;
 - c. ampliamento della superficie di vendita di esercizio di Grande Struttura, Centro commerciale o Complesso commerciale;
 - d. trasferimento di sede di esercizio di Grande Struttura, Centro commerciale o Complesso commerciale;
 - e. concentrazione di più strutture di vendita in un'unica struttura di vendita di esercizio di Grande Struttura, Centro commerciale o Complesso commerciale.

Lo Studio di Impatto Viabilistico deve comprendere le seguenti analisi e valutazioni:

- 1) inquadramento territoriale comprendente l'individuazione e la descrizione del bacino di utenza della struttura: centri insediativi interessati/gravitanti, dimensione demografica degli stessi, popolazione complessiva interessata (minima-massima);
- 2) descrizione della tratta o delle tratte stradali, comprensiva delle caratteristiche geometriche delle stesse, interessate dall'intervento rispetto ai punti di accesso e recesso dell'area, indicazione degli incroci ed intersezioni più prossimi, e degli eventuali caselli di autostrade e/o superstrade all'interno dell'ambito territoriali in cui è localizzata la struttura;
- 3) analisi e rappresentazione dei flussi di traffico esistenti con evidenziazione delle ore di punta corrispondenti alla situazione più gravosa. I rilievi di traffico, qualora non disponibili in forma aggiornata ed esaustiva c/o l'Ente proprietario della/e strada/e, dovranno essere effettuati sul campo. Le analisi dovranno essere elaborate in maniera tale da definire la capacità esistente e potenziale ed altresì i livelli di servizio della viabilità considerata;
- 4) stima del traffico generato dall'esercizio commerciale a regime, applicando il metodo ritenuto più idoneo in rapporto ai generi di vendita di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge;
- 5) valutazione finale dell'impatto dell'esercizio commerciale sulla viabilità, conseguente alle analisi e alle stime di cui ai precedenti punti 3) e 4), attraverso un metodo idoneo a dimostrare la massima capacità di saturazione e i livelli di servizio dei tratti stradali e delle intersezioni più critici in maniera tale da garantire la razionalizzazione e la funzionalità della rete viaria interessata, con riferimento ai livelli di servizio;

- 6) redazione di uno schema di circolazione di accesso/recesso dall'area e pre-dimensionamento delle eventuali opere di modificazione e integrazione della rete viaria esistente finalizzate a rendere sostenibili gli incrementi dei flussi di traffico e a soddisfare le prescrizioni della normativa di settore
- 7) illustrazione e rappresentazione delle soluzioni viabilistiche progettuali proposte con particolare riguardo alle intersezioni, concordandole preventivamente con l'ente proprietario della/e strada/e o territorialmente competente.

ALLEGATO D1: PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA COMUNALE RELATIVA A RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA ORGANIZZATA COME ESERCIZIO SINGOLO, CENTRO COMMERCIALE O COMPLESSO COMMERCIALE.

1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente Allegato sono regolati dalla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto previsto al Titolo IX (Disposizioni procedurali, transitorie e finali) della Legge.

2. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni potranno essere presentate successivamente all'entrata in vigore del presente Piano.

3. Le domande intese ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni oggetto del presente Piano vanno inoltrate, bollate fin dall'origine ai sensi del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni, allo Sportello Unico di cui alla L.R. 3/2001, se ed in quanto attivato, e, fino ad allora, all'Ufficio comunale competente, anche mediante apposita modulistica, complete dei dati identificativi del richiedente e dell'iniziativa, con particolare riferimento:

- a) al Cognome, Nome, data e luogo di nascita, Comune di residenza ed indirizzo del richiedente, il titolo o la carica che lo legittima a proporre la domanda;
- b) per le imprese individuali: alla denominazione e l'indirizzo della sede;
- c) per le società: alla ragione o la denominazione sociale e l'indirizzo della sede legale;
- d) all'oggetto della domanda;
- e) alla sottoscrizione autografa del richiedente;
- f) all'ubicazione;
- g) alle caratteristiche dell'esercizio.

4. Affinché la domanda sia considerata regolare e completa deve contenere le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, ATTESTANTI:

- a) Il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, indicando tutti gli elementi utili al fine di consentire l'accertamento d'ufficio della loro sussistenza;
- b) il codice fiscale del richiedente; il codice fiscale e/o la P.IVA dell'impresa;
- c) Il settore o i settori merceologici oggetto della domanda;
- d) L'ubicazione esatta dell'esercizio o, se questo non è ancora stato edificato, ogni elemento utile al fine di determinare la sua futura ubicazione;
- e) La superficie di vendita dell'esercizio, distinta per settore merceologico;
- f) la superficie coperta complessiva dell'edificio destinata all'attività di commercio al dettaglio;
- g) l'indicazione dell'eventuale localizzazione all'interno di un centro o complesso commerciale;
- h) La sussistenza delle condizioni stabilite dalla vigente normativa per le concentrazioni, gli ampliamenti, i trasferimenti, l'aggiunta o la variazione di settore merceologico;

- i) Il possesso d' idoneo titolo abilitativo edilizio, indicandone gli estremi, o di richiesta di permesso di costruire, comunicazione o S.C.I.A. presentata agli uffici competenti ai sensi della vigente normativa in materia edilizia.
5. Le domande vanno corredate dalla documentazione minima obbligatoria prevista dall'**Allegato B1** del presente Piano in triplice copia.
6. Qualora il locale debba ancora essere costruito o ristrutturato, la dichiarazione di cui al **punto i) del precedente comma 4**, può essere sostituita con quella attestante l'avvenuta presentazione ai competenti Uffici comunali della domanda per l'ottenimento di idoneo titolo abilitativo edilizio. In tale ipotesi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla presentazione di idoneo titolo abilitativo edilizio con esclusivo riferimento ai locali indicati per l'esercizio dell'attività e non costituisce titolo di priorità rispetto ad altre domande concorrenti, presentate anche successivamente, che risultino complete di tutta la documentazione richiesta.
7. Nel caso in cui il richiedente non voglia o non possa rendere le dichiarazioni di cui al **comma 4** del presente articolo dovrà indicare nella domanda tutti gli elementi utili al fine di consentire all'Ufficio competente di istruire la pratica mediante acquisizione d'ufficio della necessaria documentazione.
8. Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente Piano.
9. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta, il Comune entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'interessato che la domanda stessa non è regolare o è incompleta, e lo invita quindi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad apportare le necessarie integrazioni e/o rettifiche, pena l'archiviazione della domanda stessa.
10. Fintanto che l'interessato non ottemperi alle richieste del Comune, la domanda si intende irregolare o incompleta. In tal caso il termine di 90 giorni previsto dall'Allegato E della Legge per la conclusione del procedimento è interrotto e comincerà a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
11. L'istanza si intende accolta, oltre che nel caso di domanda regolare rispetto alla quale il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione, anche qualora non avvenga espresso diniego entro 90 giorni dalla data di presentazione, o da quella dell'integrazione o rettifica operata dall'interessato su richiesta del Comune.
12. Nel caso di inaccogliabilità della domanda, l'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, comunica al richiedente le motivazioni che ostano all'accoglimento della domanda, interrompendo in tal modo i termini per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, ed assegna un termine di 10 giorni per l'inoltro per iscritto di eventuali osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione da parte del richiedente, prorogabili su richiesta motivata dell'interessato.
13. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente senza che siano pervenute al Comune osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione da parte del richiedente, gli Uffici predispongono il provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione.
14. Nel caso di presentazione da parte del richiedente osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione integrativa a sostegno della domanda, gli Uffici valutano la documentazione integrativa e la loro conformità alle normative vigenti ed al presente Piano al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo o di diniego, da notificare al richiedente motivato con riferimento alla situazione di fatto accertata e documentata, che dovranno essere emessi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione di osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione integrativa. L'eventuale accoglimento delle osservazioni sarà oggetto di motivazione del provvedimento.

15. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà contenere tutte le prescrizioni, propedeutiche e vincolanti all'attivazione dell'esercizio, relative al rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica, edilizia, ambientale, viabilistica, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza sul posto di lavoro.

16. L'esercizio commerciale dovrà essere attivato, previa comunicazione al Comune, entro il termine massimo di 24 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione salvo proroghe motivate che dovranno essere richieste al Comune prima del termine di scadenza.

17. L'autorizzazione è revocata:

- a) qualora il titolare non attivi esercizio di Grande Struttura entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità legata al completamento ed all'agibilità di opere di natura edilizia o infrastrutturale;
- b) qualora il titolare di un esercizio di Grande Struttura sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno in assenza della autorizzazione di sospensione dell'attività ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima non riattivi l'esercizio commerciale;
- c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti previsti dagli art. 5, 6 e 7 della Legge;
- d) nel caso di recidiva (intesa come violazione di una norma per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione) nella violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria.

18. Nell'ipotesi di cui alla precedente **lettera d)** oltre alla revoca del titolo si applica la sanzione accessoria dell'interdizione alla attivazione di un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mesi.

19. L'autorizzazione è altresì revocata limitatamente ad un settore merceologico, nel caso di possesso di entrambi i settori, qualora il titolare sospenda di fatto la vendita dei prodotti compresi in uno di essi per un periodo superiore ad un anno, ovvero non attivi la vendita dei prodotti compresi in un settore merceologico entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.

ALLEGATO D2: PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA COMUNALE RELATIVA A "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – SCIA"

1. Il competente Ufficio comunale, ricevuta la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" relativa alle attività di Grande Struttura (limitatamente ai casi previsti nel presente Piano), ne controlla la regolarità formale e la completezza;
2. Qualora la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" risulti regolare e completa, l'Ufficio competente provvede, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla Legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
3. Qualora la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio competente, entro 10 giorni dalla data di protocollo della stessa, invita il richiedente, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, a provvedere alla sua regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta d'integrazioni.
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il termine di 60 (sessanta) giorni per le verifiche d'ufficio ed i controlli delle denunce inizierà a decorrere dal ricevimento della "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA". completa e regolare.
5. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta, entro il termine dei 30 giorni, la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" s'intenderà tacitamente rinunciata senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata e, nel caso di avvenuta attivazione dell'esercizio, verrà data notifica di divieto di prosecuzione dell'attività.
6. Nel caso di "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" relativa a redistribuzione della superficie di vendita di Centro o Complesso commerciale gli Uffici, a seguito della verifica di sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla Legge, provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione "Madre" del Centro o del Complesso commerciale e dei relativi allegati al presente Piano.

ALLEGATO D E: Superfici massime di vendita rilasciabili all'interno degli ambiti idonei all'insediamento delle Grandi Strutture di Vendita

Ambito	Zona urbanistica	Superficie massima di vendita autorizzabile per il settore merceologico "alimentare"	Superficie massima di vendita autorizzabile per il settore merceologico "non alimentare"	Superficie di vendita già autorizzata per il settore merceologico "alimentare"	Superficie di vendita già autorizzata per il settore merceologico "non alimentare"	Nuova superficie di vendita autorizzabile per il settore merceologico "alimentare"	Nuova superficie di vendita autorizzabile per il settore merceologico "non alimentare"
G1	A1-RM	25	5.019	25	5.019	-	-
G3	B.03-RM	30	3.603	30	3.603	-	-
G2	B1-RM	-	3.106	-	3.106	-	-
G4	Bx	1.205	1.295	1.205	1.295	-	-
A41	H2	2.181	1.497	2.181	1.497	-	-
C11	H3	-	2.471	-	2.471	-	-
A24	H3	1.170	480	1.170	480	-	-
A1	H3	-	4.600	-	4.600	-	-
AS-ZSA	ZSA	3.000	21.289	3.000	21.289	-	-
A26	H3	1.019	841	1.019	841	-	-
A32	H3	1.414	603	1.414	603	-	-
AS-ZSF (Lotto ex Domenichelli)	ZSF	600 (*)	1.600 (*)	-	-	600 (*)	1.600 (*)
AS-ZSF (Lotto ex SAF)	ZSF	3.500	8.500	-	-	3.500	8.500
		14.144	54.904	10.044	44.804	4.100	10.100

(*) superfici da rilasciare per singoli esercizi aventi una superficie massima di vendita di mq. 250